

CLEMENTE LUNELLI

I PROCESSI PER BALLI SUONI E MASCHERATE IN VALLAGARINA NEI SECOLI XVII E XVIII

È ben nota la passione che avevano i trentini per il ballo, come altrettanto noto è come fosse vietato dalle autorità, salvo per occasione di nozze, o per loro particolare permesso. Era un divieto che si estendeva anche ai canti e suoni notturni, nonché alle mascherate di carnevale, anche queste lecite solo con uno specifico permesso ⁽¹⁾. Causa dei divieti era il presupposto di mantenere l'ordine e la quiete pubblica; si preferiva prevenire ogni possibile disordine e rissa. Ma forse un motivo concorrente, se pur non dichiarato, era quello di rimpinguare le casse della giustizia con le multe e le spese processuali, queste più elevate delle multe stesse. Che si ballasse ugualmente è un fatto; lo si faceva cercando di sfuggire alla vigilanza delle guardie, o portandosi dove fosse permesso. Era quanto facevano ad esempio gli abitanti di Fiemme recandosi a Castello di Fiemme (giurisdizione tirolese) o in altre zone fuori dal dominio del principato di Trento. Al sotterfugio pose però rimedio una circolare della cancelleria del Principato dell'11 febbraio 1754 che chiariva come il divieto dei balli valesse per le persone, non per il luogo, così i sudditi trentini che andavano a ballare fuori dal Principato potevano essere ugualmente puniti; in quel periodo però reggeva il Principato il vescovo Leopoldo Firmian, particolarmente rigido verso i divertimenti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Sulle consuetudini e normative per i balli nel Seicento e Settecento si veda: CLEMENTE LUNELLI - *Spettacoli pubblici a pagamento nel Seicento e Settecento a Trento*. In «Studi trentini di scienze storiche» 64 (1985), p. 3-65. Antonio Carlini - *Aspetti popolari nelle tradizioni violinistiche scritte del Trentino dal XVI al XIX secoli*. In «Civis studi e testi» 10 (1986), p. 203-218.

⁽²⁾ Lettera circolare in Trento, Archivio di Stato, Archivio principesco vescovile, Libri copiali serie II, n. 28, p. 22, atto 34. Era diretta al vicario di Fiemme.

I divieti di vario genere venivano emanati dalle singole giurisdizioni che facevano parte del principato di Trento. Era il giurisdicente che aveva il potere e l'obbligo di mantenere l'ordine pubblico nell'ambito del suo territorio, avvalendosi di un suo giudice e delle sue guardie. Su questo diritto l'autorità del Principato non poteva interferire.

Una giurisdizione su parte della sponda destra della Vallagarina era quella di Castellano e Castelnuovo di proprietà dei Lodron. Di questa amministrazione si sono salvati molti processi dei Seicento e Settecento. Per quanto ci risulta per le altre giurisdizioni del Principato e per la stessa Pretura di Trento sono rimasti pochi processi penali di quei secoli ⁽³⁾. La giurisdizione di Castellano e Castelnuovo si estendeva ai paesi e frazioni di Aldeno, Brancolino, Chiusole, Cimone, Folaso, Garniga, Noarna, Nogaredo, Piazzo, Pomarolo, Reviano, Sasso, Sevignano, Villa Lagarina, confinando con la giurisdizione di Castelcorneo (dei Lichtenstein) e con l'Adige.

Nel periodo che interessa giurisdicenti furono i Lodron; in un primo periodo della linea di Castellano e Castelcorneo, con Massimiliano, morto nel 1636, in seguito il nipote Paride arcivescovo di Salisburgo, morto nel 1653, Cristoforo fratello dell'arcivescovo e i suoi figli Francesco e Paride. Estinta nel 1703 quella linea Lodron la giurisdizione, dopo varie liti, spettò alla linea dei Lodron delle Giudicarie, con Karl Wenzel e discendenti diretti, fino alla soppressione della giurisdizione nel 1805 ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ I processi sono nella Biblioteca civica di Rovereto, schedati fra i manoscritti in ordine per località. Un elenco per quelli di Aldeno è edito da VALENTINO CHIOCCHETTI - *Inventario degli atti giudiziari del comune di Aldeno dal 1608 al 1807 conservati nella biblioteca civica di Rovereto*. In «Atti dell'Accademia degli Agiati» serie V, vol. III (1954), p. 153-202. I processi del 17 sec. per illegittimi e infanticidi sono segnalati nella tesi di laurea di PATRIZIA DALBOSCO - *La donna e l'illegittimità: Processi del XVII secolo in Val Lagarina*. Verona, Università degli studi, facoltà di Magistero, a. 1986-1987. 439 c. dattiloscritte (copia nella Biblioteca civica di Rovereto).

⁽⁴⁾ Sui Lodron: QUINTILIO PERINI - *La famiglia Lodron di Castelnuovo e Castellano*. In «Atti della I. R. Accademia di Scienze lettere ed arti di Rovereto» serie III, vol. 15, fasc. 1 (1909), p. 45-98. FILIPPO CONSOLATI - *Dei feudi, feudatari e fedecommissi del Principato di Trento*. In C. MOZZARELLI - *L'ordine di una società alpina*. Milano: Angeli, 1988, p. 171-173. Sulla giurisdizione Lodron si veda anche la tesi di FRANCO MOIOLA - *Le vicende giuridiche ed economiche delle Giurisdizioni lodroniane*. Bologna, Università degli studi, Istituto di storia economica, a. 1955-56. VII, 195 c. dattiloscritte (copia nella Biblioteca civica di Rovereto). Segnala, fra l'altro, che la popolazione della giurisdizione passò dal 1692 al 1790 da 2250 a 5485 abitanti.

I successivi proprietari della giurisdizione in quei due secoli risiedettero ben poco nel palazzo di Nogaredo. Per solito nominavano un loro vicario, o commissario, che gestiva sia l'amministrazione patrimoniale dei Lodron come quella della giurisdizione ⁽⁵⁾. La sede del vicario e dei vari dipendenti fu sempre nel palazzo a Nogaredo, dove usualmente si svolgevano anche i processi.

I PROCLAMI PER IL DIVIETO DI BALLI SUONI E MASCHERE

La giurisdizione Lodron seguiva nell'amministrare la giustizia le norme dello statuto di Trento, dato che si trattava di una investitura del principato di Trento. Anche nell'emettere proclami e ordini vari si seguiva lo stile di quelli per la città. Molti proclami per quella giurisdizione sono raccolti nella Biblioteca civica di Rovereto, e vanno dal 1558 alla fine del Settecento ⁽⁶⁾. I vari proclami, stesi a nome dei giurisdicenti, venivano letti sulla pubblica piazza e affissi; alcuni erano resi pubblici ogni anno. Alla nomina di ogni nuovo giurisdicente venivano rinnovati, in pratica mutando il più delle volte solo la parte iniziale con il nome dell'autorità che emanava il proclama. Le copie per l'archivio, oggi esistenti, riportano per solito anche il luogo e la data dove era stato letto, nonché i nomi di due testimoni. Alcuni proclami riportano varie date, per qualche decennio, a testimoniare che lo stesso ordine era stato letto ogni anno e rimaneva sempre in vigore. In effetti i proclami risultano ripetitivi, con poche varianti anche a distanza di un secolo, in particolare quelli che elencavano una serie di divieti. A volte erano emessi proclami specifici con uno o due ordini, forse per rimediare a qualche particolare abuso, anche se erano già presenti nei proclami d'indole generale. È così anche per il divieto dei balli canti e mascherate; lo si trova, con altri ordini, fin dai primi proclami noti. In quello del 17 gennaio 1558, emanato da Beatrice contessa Lodron, è detto fra l'altro: «Item che non sii alchuna persona si foristier come terrer olsci ballar, sonar, ni far ballar, ni sonar in modo alchuno sotto la stessa pena» (di 50 ragnesi).

⁽⁵⁾ Un elenco di vicari dei Lodron si trova in: CESARE DE FESTI - *Genealogia e cenzi storici, cronologici, critici della nobil casa di Lodrone nel Trentino*. Bari, 1893.

⁽⁶⁾ I proclami sono tutti manoscritti. Ve ne sono anche della giurisdizione Lodron delle Giudicarie. Copie dei proclami, integrali o parziali, sono allegati ai fascicoli dei processi. I proclami riguardano, oltre a divieti di balli canti e maschere, i porto d'armi, i banditi, le risse, le bestemmie, permessi e regole per le fiere e le feste patronali, regole per i pupilli, il divieto di lavoro la domenica, regole per la caccia, dichiarazioni di possesso della giurisdizione, ecc.

L'anno successivo ne venne emanato uno specifico contro i balli, giochi e banditi, sempre a nome della stessa contessa e dei suoi figli, per la giurisdizione di Castelnuovo. È del 2 febbraio 1559:

«Si fa publica crida, edito, et comandamento che non sii persona alchuna si terier che forestier sonar, ne ballar in casa ne fuori, nilla jurisdizion dilla prefacta signora, sotto pena de L. 50 da esser tolta si alli sonadori, come a quelli che faranno sonar, et ballar per ciascheduno de contrafacenti, et li 2 terzi della ditta pena sij applicata al fischo, et l'altra 3.a poi all'accusator, che sarà tenuto secreto».

Il proclama prosegue vietando i giochi e dare recapito a banditi. Uno di poco successivo, dell'8 settembre 1559, rincarà la pena, con la possibilità di tre mesi di prigione a tre tratti di corda. Un proclama più dettagliato è dell'1 febbraio 1610, che modifica la multa e nella premessa chiarisce i motivi del divieto:

«De mandato et comissione dell'Illustrissimo et Reverendissimo signore il signor conte Antonio di Lodron signore di Castellano, Preposito di Salzburg, et canonico di Passau.

Et dell'illustrissimo signor conte Nicolò di Lodrone signore di Castel Novo, facendo per si et a nome dell'illustrissimi signori suoi cugini Massimiliano, et Alfonso fratelli conti di Lodrone, et tutti signori di Castel Novo predicto.

Volendo, ed al tutto intendendo con ogni suo possibil mezzo, conforme al debito suo, stante che così effettivamente procura il ben publico et desidera la pace, quiete, et unione di suoi sudditi, proveder all'inconvenienti, ed disordini che alla giornata sogliono occorere particolarmente in questi tempi, pertanto a chiara inteligentia d'ogni uno si fa publica crida, et seriosamente si comette per tenor delle presenti, non derogando però punto alle proclame altre volte publicate de mandato de sue signorie illustrissime.

Che per l'avenire persona alcuna sia di qual conditione esser si voglia non ardischi ne pressumi sotto qual si voglia pretesto in queste Giurisdizioni di Castellano, et Castel Novo sonare ne far sonare da ballo, ne ballare in publico, ne in privatto loco di giorno, ne di notte, sotto pena de Ragnesi 25 il giorno, et de Ragnesi 50 la notte per cadauno, et cadauna volta et di pregione, corda, galera, et bando, in arbitrio de sue signorie

(?) I due proclami in RO, B.C. (= Rovereto, Biblioteca civica), 3.51.5 (2): Lodron giurisdizione, proclami vari a. 1558-1566, c. 2 e 12.

illustrissime, oltre le pene legali, et statutarie, nella qual pena tanto incoreranno gli sonadori, et balladori, quanto quelli che farano sonare, et balare, et darano comodità. Che persona alcuna di qual statto conditione esser vi voglia non ardischi tanto temerariamente in queste Giurisditione, farsi da maschera, ne mascherarsi, o in qual si voglia modo farsi difforme all'habito suo naturale, ne contrafarsi l'abito, o faccia con maschera, gienizzo, o altra mistura o barbe postizze, sotto pena de Ragnesi 25 il giorno, et Ragnesi 50 la notte per cadauno et cadauna volta sarà contrafatto et ritrovato contrafacente, et di pregonie, corda, galera, et bando in arbitrio de sue signorie illustrissime oltre le pene legali, et statutarie».

Il proclama prosegue vietando di fare entrare nei filò persone non conosciute, dare alloggio a banditi e vagabondi che se volessero entrare per forza «possino in tal caso essere offesi, et amazatti, senza pena dell'offendente»⁽⁸⁾.

Altri proclami che riguardano solamente il divieto di mascherarsi e ballare sono quelli del 28 gennaio 1620, e del 7 gennaio 1721. Il divieto veniva sempre ripetuto anche nei proclami di ordine generale⁽⁹⁾. Uno particolarmente rigido fu emesso per la morte dell'arcivescovo Paride Lodron che ordinava un anno di lutto nella giurisdizione. È del 5 gennaio 1654:

«De mandato, e commissione dell'illustrissimo e clarissimo signor Giovanni Antonio Toloti vicario delle Giurisdittioni di Castellano, e Castelnuovo.

Havendo piaciuto a sua Divina Maestà chiamare da questa mortal alla beata, e sempiterna vita l'illustrissimo e reverendissimo (di felicissima, e pissima memoria) signor Paris arcivescovo, e prencipe di Salsburgg nato Legato pontificio, conte di Lodrone e Castel Romano, signore delle Giurisdittioni di Ca-

⁽⁸⁾ RO, B.C., 3.51.5 (17) Lodron giurisdizione. Dello stesso anno, 10 gennaio 1610 è un proclama con il divieto dei balli per Darzo, nella giurisdizione Lodron nelle Giudicarie, che quale punizione ai suonatori, oltre la multa, incorrevano nel «perdere gli istrumenti coi quali sonassero»; e coloro che non avevano denaro per pagare la multa «incorino nella pena de mesi doi di pregonie, et squassi trei di corda per cadauno et cadauna volta» (RO, B.C., 3.53.1 (97)).

⁽⁹⁾ RO, B.C., 3.51.5 (55) Lodron giurisdizione, per il proclama del 1620. Altri proclami sono nei manoscritti 3.51.5 (17-87) per gli anni dal 1610 al 1723. Per gli anni 1647-1649 in 3.51.6 (4), per il 1682 in 3.51.6 (12), e in altri manoscritti. Mancano le copie ufficiali dei proclami posteriori al 1723; se ne possono tuttavia rintracciare copie, integrali o parziali, nei fascicoli processuali.

stellano, e Castelnovo. Perciò meritatamente deve mostrarsi, massime dalli suoi sudditi, lugubre mestitia, e dispiacere. Onde col tenor del presente proclama si proibiscono, e vietano li balli, soni, canti, maschere e spassi di qualsivoglia sorte. Commettendo ad ogn'uno di che statto, condittione, e sesso esser si voglia non ardisca, ne permetta in qualonque tempo, ed in qualsivoglia occasione, niun caso eccettuato, n'anco di nozze, per il spacio d'un'anno intiero prossimo futuro, di sonar, o far sonar, ne lasciar sonar in casa, overo fori, ne di ballar, o far, e permetter ballar, ne cantare, o far altri simili spassi, chiassi, tumulti contra bonos mores, mascherate, e travestimenti in qualsivoglia modo, intendendo anco proibire li fillodi, ne quali venghino commesse simil'insolenze, et alegrezze, si publicamente, come privatamente.

E ciò sotto pena di L. 100 al fisco per cadauno, e cadauna volta, et anco arbitraria conforme la qualità del contrafaciente, e contrafazione, volendo ch'il padre sij tenuto per li figlioli, et il padrone per li suoi domestici, et per altri che permettesse in casa sua contrafare al presente ordine.

Sarà creduto pienamente ad un sol testimonio, sarà tenuto secreto cadaun denunciante, e conseguirà il terzo della pena, e così, salvo».

Commiss. die 5 januarij 1654.

Antonius Rotius notarius et Jurisdictionis Castri Novi Cancellarius ⁽¹⁰⁾.

Con il passare dei decenni si portarono poche modifiche al divieto dei balli. Scomparvero le possibili pene aggiuntive di carcere, si attenuò anche il valore della multa da pagare, dai 50 ragnesi si passa nel 1648 al 25, cifra che rimase per tutto il secolo successivo. La multa che veniva pagata era però per solito inferiore se i colpevoli si dichiaravano confessi e si rimettevano alla decisione del giudice. Nella seconda metà del Settecento venne specificato che il divieto riguardava i balli da soldo, quelli che per certi versi divenivano pubblici potendo intervenire chiunque pagando i suonatori; per i processi dopo il 1770 negli interrogatori si chiese sempre ai ballerini se avevano pagato, allo scopo di chiarire quel punto.

Vi era chi riteneva ingiusti quei proclami che vietavano i divertimenti, fosse pur solo per un atteggiamento ostile alle autorità, e li strap-

⁽¹⁰⁾ RO, B.C., Ms. 29.6.23, c. 423-424. Il proclama è allegato a un processo penale.

pava via. Era un'offesa che doveva essere punita, come risulta da due processi del 1762 e 1799. Nel primo si dice che «la copia del proclama affisso all'albo nella piazza di Villalagarina fu levato» con atti e parole di sprezzo da Bartolomeo figlio di Francesco Candioli di Sasso; l'accusato confessa di aver agito per bizzaria, ed è multato per 50 troni. In quello del 1799 risulta che Giacomo Baldo di Aldeno, su istigazione di Valentino Anderlotti, levò il proclama esposto ad Aldeno. I due, già denunciati in precedenza per altri fatti come schiamazzi canti e bestemmie «nella maniera la più ereticale, la più scandalosa» furono imprigionati il 26 giugno e interrogati due giorni dopo. Il Baldo, di 23 anni, ammette di ubriacarsi e bestemmiare, l'Anderlotti, di 24 anni, è incolpato anche di portare un coltello proibito (il fascicolo riporta anche un disegno del coltello in grandezza naturale).

Il 6 luglio il Baldo fu condannato a una multa di quattro fiorini e agli esercizi spirituali per 15 giorni sotto il padre Amedeo di Sannicolò nel convento di S. Rocco a Rovereto; il 26 vi fu la sentenza per l'Anderlotti con una multa di due fiorini e gli esercizi spirituali con il curato di Aldeno per quattro giorni festivi ⁽¹¹⁾.

Senza strappare proclami si ballava egualmente nonostante i divieti, e impunemente. Almeno è questa l'impressione che si ha per alcune testimonianze. In una del 1795 il notaio Francesco Baldessarini, uno degli accusati per aver partecipato ad un ballo, si difende dicendo che «in tanto altri luoghi, specialmente in Villa Lagarina ho udito suonare, e veduto ballare, ne per questo fu istituito alcun processo criminale». Al processo del 1803 si riferisce che uno dei ballerini disse al violinista Pietro Berlanda, che non voleva suonare per via del divieto, «suonè, che no le niente intanto, che non si tocchi bega» ⁽¹²⁾.

In effetti buona parte dei processi per dei balli segnalano come conclusione della festa l'insorgere di minacce e risse, a volte anche con dei feriti. Su 17 indagini per balli 7 riguardano più le risse che i balli stessi, considerati tuttavia come la causa, perciò maggiormente condannabili.

⁽¹¹⁾ I due processi in RO, B.C., Ms. 20.10.4 Villalagarina, crimini. Ms. 40.6.9 Aldeno, crimini.

⁽¹²⁾ Per le fonti dei fascicoli processuali citati dall'anno si veda in fine l'appendice. Il testo citato dialettale è messo fra virgolette dal cancelliere quali precise parole dette dal testimone.

LA PROCEDURA DEI PROCESSI

I processi si svolgevano di norma nel palazzo di Nogaredo, per uno la sede fu la casa del giudice in Villa Lagarina. L'inchiesta e la procedura dei vari processi penali rimase pressoché uguale per quei due secoli considerati, dal primo che si conosca del 1642 all'ultimo del 1803. Con il passare dei decenni si nota una maggiore ricerca di dettagli e precisazioni sui fatti avvenuti, si richiedono un maggior numero di testimoni; i fascicoli diventano più voluminosi. Nella stesura fino al 1780 la parte ufficiale e le domande sono in latino, successivamente in italiano con poche, relativamente, influenze dialettali (e può essere considerato un difetto venendo così a mancare le precise parole dei testimoni, salvo rari casi che sono messi in evidenza dal cancelliere).

Con i processi dal 1771 si cerca di stabilire se i suonatori o gli impresari del ballo venivano pagati. Un mutamento si ebbe sulla presenza femminile ai balli; se le donne sono interrogate fin dai primi processi, solo con quello del 1770 si procede contro di loro e sono multate.

Il processo iniziava con una denuncia presentata al giudice nel palazzo di Nogaredo dalla guardia, in termini dell'epoca l'ufficiale della curia, o cavaleiro, oppure dal gastaldo di uno dei paesi della giurisdizione⁽¹⁵⁾. Benché i proclami avvisassero che chiunque poteva presentare denuncia ricevendo un compenso e l'anonimato, non se ne è trovata alcuna fatta da altre persone; non ne presentavano forse per quieto vivere, e perché l'anonimato era in realtà un'illusione. La guardia nella sua denuncia segnalava dove era avvenuto il fatto, chi sapeva era stato presente, e due o più testimoni. Questi venivano citati dal giudice che due o tre giorni dopo li interrogava: sui nomi dei presenti, se avevano partecipato anche loro al ballo, se vi era stata una rissa od altri inconvenienti.

Si procedeva successivamente ad interrogare le persone di cui erano stati fatti i nomi. Dalle varie testimonianze si capisce che al giudice interessava individuare tre categorie di possibili colpevoli: coloro che avevano ospitato e organizzato il ballo, i musicisti e i ballerini. Questo naturalmente per quanto riguarda il solo ballo; se vi erano anche altre imputazioni, quali porto d'armi illecite, sparatorie, ingiurie, risse od altro, veniva indagato a lungo anche su quei fatti.

⁽¹⁵⁾ Delle guardie particolarmente scrupolose, e certo poco amate dalla popolazione, furono il cavaleiro Bartolomeo Bonomi che fece le denunce per i processi dal 1763 al 1785, e Paolo Bonomi per quelli dal 1790 al 1803.

I vari accusati, se avevano partecipato al ballo, facevano inizialmente qualche tentativo di discolarsi, o minimizzare la loro partecipazione; i musicisti dicevano ad esempio che non erano stati pagati, o che ritenevano che coloro che li avevano chiamati fossero in possesso di licenza, o non sapevano ne occorresse una; i ballerini dicevano che erano andati solo per vedere, non avevano pagato; chi aveva dato ospitalità era solo per fare una festa tra amici, e così via. Anche il pretesto dei balli per nozze, leciti senza permesso, non ammetteva sotterfugi; un giudice precisa «che in tempi di nozze è solamente permesso il ballo agli sposi, parenti, e convittati, e che non è mai permesso di formare un pubblico ballo con ricevere il pagamento da cadaun ballerino»; così nel processo per un ballo in Aldeno del 1781.

I vari accusati ammettevano però alla fine la loro partecipazione al ballo, e rinunciando alla propria difesa si rimettevano alla clemenza del giudice; ottenevano così una riduzione della multa ed evitavano il prolungarsi del processo con conseguente aumento delle spese. Vari fascicoli riportano le cifre pagate dagli imputati, e il rapporto fra multa e spese processuali è di circa uno a due; nel processo del 1784 per un multa di 5 troni le spese furono di 12 troni.

Il procedimento processuale si svolgeva in un mese circa; talvolta però si prolungava per una decina di mesi, con delle sospensioni, specialmente se gli accusati erano molti e incolpati anche di altri reati, quali porto d'armi, partecipazione a una rissa. In simili casi naturalmente la multa era maggiore, e si procedeva talvolta all'arresto; non risulta però che ve ne siano stati se l'accusa era solamente per ballo abusivo; una persona arrestata presentando un fideiussore veniva per solito liberata. Nel processo per una rissa dopo un ballo del 1711 un colpevole finì in carcere per porto abusivo di armi; condannato a 100 lire di multa presentò un garante, e liberato la multa fu ridotta a 10 lire. Dal processo del 1767 risulta che Giuseppe Sponer di Aldeno, suonatore di colascione, era in stato di arresto perché aveva una precedente condanna di bando dalla giurisdizione. Nel 1764 Francesco Scartezzini di Povo colpevole di schiamazzi notturni a Nogaredo era stato arrestato perché trovato in possesso di un coltello e due pistole lunghe di misura trentina; venne bandito dalla giurisdizione. In quello del 1777 due partecipanti a un ballo erano stati arrestati perché sorpresi dalla guardia con delle armi.

Quando un accusato non era presente al procedimento penale, succedeva quasi sempre per coloro che erano di altre giurisdizioni, si procedeva in contumacia, e nella sentenza oltre la multa si decretava di loro il bando dalla giurisdizione Lodron e l'arresto se vi avessero messo piede. Così fu deliberato contro tre abitanti di Romagnano, accusati di

rissa, nel processo del 1781. Era una sentenza frequente anche contro i musicisti che provenivano spesso da altre zone, da Rovereto e paesi vicini; e forse erano chiamati di proposito quei suonatori abitanti in altre giurisdizioni perché contro di loro in caso di un processo il giudice poteva ben poco.

Il processo penale di quel tipo non ammetteva appello, ma vi era la possibilità, prima della sentenza, di farlo sospendere e ricorrere ad un arbitrato del vicario della giurisdizione (che spesso era lo stesso giudice). Era l'unica possibilità di un'altra procedura, alla quale però non sembra si facesse ricorso di frequente. Nel 1770 per un ballo a Castellano 56 persone si appellarono al vicario collettivamente, che decise per un'unica multa per tutti di 50 fiorini, metà per il fisco e metà per la chiesa in costruzione di Castellano. Altre volte sono gli accusati che offrono al giudice di pagare una certa cifra che viene accettata senza procedere oltre con un conto dettagliato e chiudendo il dibattito in corso. Vi era per certi aspetti una notevole varietà nelle conclusioni a cui si giungeva in un processo; era una facoltà dei giudici decidere in modo diverso da quanto stabilivano i vari proclami, almeno sull'entità delle multe. Si è indotti a ritenere che nella realtà quotidiana le rigide dichiarazioni dei vari proclami non erano prese alla lettera neppure dai giudici.

Vari fascicoli processuali consultati non riportano una sentenza. Alcuni perché sono mutili, ma altri pur completi, le ultime carte sono bianche, risultano sospesi e non ne è chiaro il motivo. Vi è anche il caso di un denuncia per un ballo, a Cimone nel 1793, a cui non fa seguito alcun processo, e non è possibile dire se non si diede seguito alla denuncia o il processo sia andato disperso ⁽¹⁴⁾.

LE FESTE DA BALLO

Sono stati rintracciati 17 processi che riguardano imputazioni di balli abusivi nella giurisdizione Lodron. Talvolta in un processo non si discute di un solo ballo, ma di vari seguiti in tempi e luoghi diversi, presi in considerazione però in un unico procedimento dato che le persone che li avevano frequentati erano per lo più le stesse. Oltre quei 17 in

⁽¹⁴⁾ RO, B.C., Ms. 41.2.14: Cimone, crimini; Ricorso al conte Massimiliano Lodron di Matteo Friz, procuratore della comunità di Cimone contro Valentino Lorandi per ingiurie e ballo abusivo. 15 febbraio 1793.

altri quattro processi l'accusa è per rissa durante o dopo un ballo, ma gli accusati non sono perseguiti per aver ballato, forse perché era lecito anche se dal fascicolo processuale ciò non appare. Sono i processi del 1662, 1711, 1774 e 1802.

Il numero dei processi noti è insufficiente per poter dedurre dati di ordine generale, se non per qualche considerazione. Non sembra vi sia stato un paese che avesse una maggiore propensione alle feste da ballo. Si hanno tre processi per Aldeno, Castellano e Nogaredo; gli altri sono segnalati nei vari paesi della giurisdizione. Non è possibile stabilire se in un'epoca fossero stati più frequenti che in un'altra. Se 14 processi sono compresi fra il 1767 e il 1803, tre soli del Seicento e per tutta la prima metà del Settecento vi è una lacuna, questo può dipendere dalla perdita di fascicoli processuali per quegli anni. Anche se è possibile immaginare per il secondo Settecento un aumento delle feste e divertimenti per il più diffuso benessere generale.

I balli si tenevano per lo più in abitazioni private, sempre segnalate nelle denunce. Solo in due casi sono indicate delle osterie, nel 1769 in quella di Domenico Pescador in Aldeno, dove si giocava anche a carte, e nel 1770 all'osteria di Giovanni Straffelin a Sasso che, già condannato in precedenza per lo stesso abuso, oltre alla multa viene punito con il divieto di tenere osteria. Posti frequentati per balli erano le case di vari Manega a Castellano, processati nel 1770, 1799 e 1803. In un solo caso, nel 1795 in casa degli eredi di Giovanni Battista Rossi a Nogaredo, si parla di «sala da ballo», e la padrona di casa serviva da mangiare. La segnalazione di posti diversi può significare che non vi fosse in zona un locale fisso dove tenere abitualmente dei balli, il che è comprensibile; sarebbe stato troppo pericoloso.

Occasione per delle danze erano anche i filò, tenuti solitamente in una stalla. Sono segnalati nei processi del 1687, 1767 e 1770; in seguito non ne appaiono altri. L'abbandono dei filò come ritrovo per ballare può essere dovuto, almeno in parte, al divieto inserito in vari proclami fin dal 1762 per gli uomini di frequentare quelle riunioni.

Durante l'anno i mesi più frequenti per i balli risultano essere stati febbraio-marzo, e ottobre-dicembre, da carnevale e nel periodo delle vedemie. La durata dei balli variava molto, e i testimoni si limitano a precisare il tempo che vi si erano fermati. Si svolgevano per lo più la sera e talvolta si protraevano oltre la mezzanotte. Anche il numero dei presenti variava molto; ai testimoni si chiedevano i nomi di coloro che avevano riconosciuto, e aggiungevano sempre che vi erano altri che non conoscevano. Si va da una segnalazione di quattro ballerini nel 1769 ai 57 del 1770. Nel 1767 si afferma che ad un ballo vi erano più di 30

donne. L'impressione dalla lettura dei vari fascicoli è che l'accesso a dove si tenevano dei balli fosse libero per chiunque; vari testimoni dicono che avevano sentito suonare, erano entrati ed accettati. Se infine pagavano o no per poter ballare era uno dei punti essenziali per stabilire se si trattava di balli da soldo. La consuetudine era si pagassero gli organizzatori, o direttamente i musicisti, per ogni singolo ballo che uno faceva; gli uomini, le ragazze non pagavano. Nel 1662 per un solo ballo furono pagati tre marchetti. Nel 1711 Giovanni Battista Bernardi, che suonava il basso, ricevette per tutta la serata sei lire oltre le spese. Nel 1775 vari ballerini concordarono di dare ai musicisti otto o nove lire. Dal processo del 1795 risulta che Giovanni Scrinzi e Giovanni Battista Baldessari organizzarono una festa da ballo in casa Rossi pagando a due musicisti sei troni ciascuno; a loro volta si facevano dare del denaro da chi voleva ballare, con delle discussioni con chi voleva pagare solo i singoli balli che faceva, e non una cifra fissa. Nella sostanza sembra avesse ragione i giudici, tutti quei balli erano pubblici, e che gli accusati paghino la multa senza discutere significa pur qualcosa.

I verbali dei processi fanno un accenno ai balli praticati solo con quello dal 1785; ai giudici non interessava, per i fini processuali era un elemento senza peso. Nel 1785 per la festa nell'abitazione di Rocco Galvagnini in Villa Lagarina, un testimone dice che fece un ballo «o sia polesana colla predetta mia zia». Un altro fa i nomi dei presenti in casa di Andrea Ambrosi di Piazzo nel 1790, fra questi i suonatori di due violini e una chitarra, ed a richiesta del giudici sulla qualità dei balli dice che «questi balli che facevano vengono normalmente nominati Polesane, Bolzem, e Ballo della spazadora»; e un secondo testimone dice che «questi erano balli, come sogliono balare gli Contadini, che dal volgo vengono nominati Bolzem». Nel 1795 al ballo in casa Rossi a Nogaredo una ragazza di 17 anni dice che «dopo fatto un così detto 'Walzen' con un forestiere da me non conosciuto, sono di là partita» ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁵⁾ Una fonte con musiche violinistiche del 1819 è edita da ANTONIO CARLINI - *Una raccolta inedita di musiche popolari trentine (1819)*. Bologna: Dipartimento di musica e spettacolo dell'Università di Bologna, 1985. In quella raccolta non figurano la polesana o il ballo della spazadora. Le due danze sono segnalate, la seconda come «bal de la scoa» in ANTONIO CORNOLDI - *Ande, bali e cante del Veneto con particolar riguardo al Polesine*. Cittadella: Rebellato, 1968, p. 367, e 370-386. Anche NEPOMUCENO BOLOGNINI - *Usi e costumi nel Trentino*. Rovereto, 1892, a p. 30 ricorda la polesana, ballo ancora in uso a metà dell'Ottocento in Val Rendena.

Delle esecuzioni musicali ai balli non sempre si era soddisfatti. Nel 1771 a Brancolino una ragazza protestò, non voleva più ballare perché Valentino Bianchi con il suo calissone «non sapeva suonare, e che non suonava a suo modo». Nella maggior parte dei casi però i presenti sembra si accontentassero delle esecuzioni. Non si sono trovate altre lamentele contro i suonatori, salvo una minaccia per altri motivi. A Noarna nel 1797 Giovanni Festi acconsentì a un ballo per due cognati, ma sorto un diverbio con dei forestieri che volevano parteciparvi, il Festi dice «minacciai gli stessi suonatori di voler fare tutt'i loro stromenti a pezzi, qualor volessero continuare a suonare», al che se ne erano andati tutti.

È certo vano sperare da atti processuali una descrizione coreografica e musicale dai balli, e per quanto risulta non se ne hanno da altre fonti per il Trentino di quel periodo. Unica osservazione che si può rilevare dai processi è che, almeno per il ballo, non sono segnalati eccessi di carattere spinto, esibizionismi scandalosi; un giudice avrebbe indagato su questi, e la domanda nel caso citato del 1790 era diretta certo ad appurare sulla moralità del ballo. Eccessi di altro genere ve n'erano; parole ingiuriose, offese, spinte, allontanamenti forzati, risse.

Sui 17 casi noti di balli abusivi in sette sono segnalati fatti incresciosi avvenuti durante o dopo le feste; si è già accennato ad altri quattro processi per risse collegati in qualche modo a dei balli. In tutti questi casi il giudice indagava in particolare modo sulla lite, specie se vi era stato un uso di armi.

Le cause di degenerazione di una festa erano più o meno le stesse in ogni occasione. Fra dei ballerini si passava dalle offese a parole a spinte ed altro, fino ad estrarre le armi; oppure persone non invitate insistevano per voler ballare, o vi era chi non voleva pagare la sua quota di spese; ne nasceva un battibecco per passare a minacce ed altro. Per solito vi erano dei presenti che facevano in modo di separare, e allontanare i contendenti, che continuavano le loro diatribe in strada, a volte usando dei coltelli sparando con pistole o fucili.

Nel 1662 si ebbe un ferito da arma da taglio. Un ferimento accidentale avvenne nel 1774 ad Aldeno; un colpo di fucile colpì ad una gamba il suonatore Stefano Paina di Rovereto ad un ballo; e sempre ad Aldeno nel 1802 durante un ballo per nozze uno fu bastonato (alla denuncia non segue il processo). Di norma tuttavia per i balli abusivi non si segnalano ferimenti, evitati con la fuga di parte dei contendenti. Se il giudice indagava sugli inizi e conseguenze delle risse, non andava a cercare possibili cause remote; almeno dai verbali non risulta se fra dei litiganti vi era già un precedente attrito, se fosse per causa di qualche

ragazza. Anche se parole maligne verso di loro venivano pronunciate, ed erano uno dei motivi per litigare.

A Cimone nel 1711 un gruppo uscì dalla casa dove si ballava, e uno disse «dismontano li sonadori», a cui si rispose «se dismontano, montarono su»; parole che li spinse ad azzuffarsi, subito separati da altri, e per errore uno si ferì un poco con una fucilata. Al ballo in casa di Cristoforo Baroni a Brancolino nel 1771 quanto avvenne è spiegato da Valentino Bianchi: «mentre io sonavo il Calissone, Bortolamio figlio di Domenico Tos d'Isera principiò a lagnarsi meco, che non sonavo bene dicendomi, che andassi a sonare a delle puttane, onde su di ciò da una parola all'altra naque rissa»; e avendo visto che il Tos estraeva un coltello se ne fuggì con altri, inseguito con lancio di sassi. Un altro testimone precisa però che il Bianchi era venuto a diverbio con il Tos perché si era rifiutato di suonare se non lo pagava.

Si andava per le spicce anche quando si voleva liberarsi di qualcuno. Ad Aldeno nel 1781 una persona che non voleva pagare una lira per il ballo fu gettato dalle scale ed inseguito con i coltelli in mano. Minacce con armi servirono per allontanare alcuni che volevano partecipare ad un ballo in Noarna nel 1797. Le discussioni dove i contendenti finivano con il mostrare coltelli e pistole erano correnti. Sembra che quasi tutti girassero armati in quei tempi, nonostante i divieti dei vari proclami.

LE TESTIMONIANZE RIGUARDANTI I MUSICISTI

Chi suonava ai balli illeciti era colpevole e punito come i partecipanti e gli organizzatori. Nei vari processi venivano chiesti ai testimoni i nomi dei suonatori, che a loro volta venivano citati, interrogati, e se accertata la loro colpa condannati; se risultavano irreperibili erano condannati in contumacia. Nelle loro testimonianze i musicisti dichiaravano per lo più di avere una qualche professione, e che solo occasionalmente guadagnavano qualcosa a suonare; tuttavia, per certi aspetti, potevano dirsi dei professionisti nella loro arte; i loro nomi erano noti in loco, venivano chiamati ed erano retribuiti per la loro opera, come affermano vari testimoni. Per la loro professione abituale risultano essere artigiani o contadini. In un solo caso si ha un maestro, Simone Wizer di Nogaredo che suonava il violino nel 1785 afferma: «ed insegno il leggere e scrivere a certi giovini».

Le dichiarazioni dei musicisti sono per certi aspetti le più significative, almeno per il luogo, la durata dei balli, i nomi dei presenti, il gruppo strumentale. In vari casi però non sono fra i testimoni, o perché

non reperibili, o non citati quando il processo riguardava più una rissa che il ballo, o se questo era stato permesso dalle autorità.

In elenco cronologico si riportano i nomi dei suonatori e le loro principali dichiarazioni ⁽¹⁶⁾.

1642 ottobre 16, Villa Lagarina

Antonio Galvagni vicentino abitante a Villa Lagarina interrogato rispose che «la mia professione è di lavorante de Campagna e secondo l'occasione anco di sonare di Citthara da ballo conforme mi vien ricercato». Con lui vi era «Antonio de Folgaria cioè per soprano Toler, qual habita in Villa, ed esso sonava di Basso». Un altro testimone lo chiamava «Antonio dalla Valle detto Framatthei». Suonarono domenica 12 ottobre nella casa dove abitavano i maiolicari in Villa Lagarina, dopo il mezzogiorno fino all'ora di vespro, e dopo il vespro. Ammette che altre volte aveva chiesto la licenza per suonare da ballo, ottenendola: Antonio dalla Valle interrogato afferma che «la mia professione è di sonare de basso da ballo, et anco di far il sartore». I due musicisti chiedono un condono; vengono condannati alle sole spese processuali.

1657 gennaio 20, Folaso

Giuseppe Lazari di Capriana, in Val di Fiemme, abitante a Sacco imprigionato perché «sonava da ballo con un violino» a Folaso nella festa dei SS. Fabiano e Sebastiano e in altre occasioni senza licenza, e bandito dalla giurisdizione di Gresta, viene interrogato, e afferma che «il mio esercitio è di sarte, et sò alquanto sonar di Violino». Venuto per chiedere la licenza non aveva trovato il vicario; aveva suonato a Reviano «anco per guadagnar qualche cosa da sostentar mia moglie, et quatro figlioli». Aveva suonato anche a Noarna la prima domenica del mese per alcuni di Isera. Altri testimoni aggiungono che si era ballato con licenza anche giovedì passato a Noarna nel filò di casa Festi, «sonavano li due sonadori da Chiusole cioè di Violino et basso, ed il Tasin da Pomarolo di chitara». Il 24 gennaio il detenuto Lazari venne liberato, dato risultava che aveva suonato con licenza delle autorità.

⁽¹⁶⁾ Le date riportate sono dell'inizio del processo, e non quelle dei balli o altri reati, la località è dove avvenne il fatto. Il processo si svolgeva di norma nel palazzo di Nogaredo. Per le fonti dei fascicoli si veda l'appendice I.

1688 giugno 8, Villa Lagarina

Francesco Pistorelo viene denunciato perché «habi havuto ardire di far sonare il giorno della domenica delle Pentecoste in publica piazza, et fato balare dal mezo giorno sino la sera». La denuncia non ebbe seguito.

1711 ottobre 28, Cimone

Giovanni Battista Bernardi è interrogato su una rissa avvenuta durante un ballo a Cimone: «io faccio il sartore, et il sonadore, et la mia habitazione è a Pè di Castello di Trento». Era venuto a Cimone così ricercato con uno «che sona di Violino, et io sono il Baso», per 6 troni e le spese.

1767 marzo 27, Aldeno

Giuseppe fu Santo Spomer calzolaio, arrestato perché l'anno precedente era stato bandito dalla giurisdizione Lodron, risponde che lo era stato «per aver io contro il tenore de proclami sonato il Calissone di notte tempo vagando per la villa d'Aldeno». Quest'anno ha suonato «il Calissone due sere nelle stalle, o sia ne Filò di Bortolo Micheletti, e di Francesco Baldo» in Aldeno, e «in tutte due quelle sere sonarono in mia compagnia Gian Luca Zambon di Violino, e Niccolò figlio di Simon Pescador di Cimbalo». Ha inteso anche che per i filò di Aldeno «Antonio Gianodol vestito, e mascherato da orso in compagnia di Nicolò figlio di Simon Pescador che sonava il Cimbalo, e Giacomo figlio quondam Lionardo Giromella così detto il quale sta per famiglio con Martino Borgognon, che sonava il siffolotto sono andati vagando, e ballando, anzi io stesso gli ho veduti». Il processo ha le citazioni di altre persone, ma non è proseguito.

1769 ottobre 27, Aldeno

Si denuncia che all'osteria di Domenico Pescador detto Perotto in Aldeno, il 22 ottobre si giocò a carte, e con una successiva denuncia si segnala che anche il 5 novembre si giocò e si ballò fino alle 10 di notte con le figlie dell'oste. Un testimone precisa che «suonavano il mandolino [sic] Giacomantonio Maresia e la chitarra Giuseppe Spomer ambo di Aldeno». I due suonatori comparvero il 2 dicembre ammettendo la loro colpa, e il Maresia afferma «d'aver poscia [il ballo] anche sonato nella strada pubblica presso la nuova Chiesa»; si rimettono alla bontà

del giudice. Sono condannati alla multa di 15 lire ciascuno più le spese (altrettanto i giocatori di carte, i ballerini a 10 lire, l'oste a 80 lire).

1770 marzo 1, Castellano

L'ultimo di carnevale si era ballato al filò nella stalla di Andrea Manega «suonando il calissone Giovanni quondam Giandomenico Manega, ed il cimbalo Giacomo figlio di Bartolomeo Gat, e poi essendo cadute giù le corde del calissone» si partì Valeriano Manega «e dopo poco tempo sopravvenne con Antonio quondam Domenico Manega, il quale suonò il calissone, che seco aveva portato». Gli accusati chiedono perdono e che sia il vicario a deliberare con una supplica firmata da 10 putti 12 maritati 21 putte e 13 maritate. Sono condannati ad una multa collettiva di 50 fiorini, metà al fisco e metà alla chiesa in costruzione a Castellano.

1770 dicembre 1, Sasso

Domenico fu Simone Bonapace di Noarna in una estesa dichiarazione dice che il 30 novembre verso le 9 o 10 di sera con altri si recò all'osteria di Giovanni Straffelini a Sasso, e in cucina «Geronimo Cattarot mi presentò un chitarrino, affine suonassi da ballo, ed or l'uno or l'altro della compagnia suonava il cimbalo, mentre io suonavo il detto Chitarrino, e frattanto gli altri ballavano fra di loro»... «il che vedendo io ruppi due corde del chitarrino affine non mi obbligassero a suonar d'avvanaggio; ma non ostante avendo i compagni genio di divertirsi» chiesero allo Straffelini di chiamare la figlia e la nipote, già a letto, per ballare, offrendogli in due un settimo ciascuno, «quali due mi obbligarono a suonare perché m'avevano pagato da mangiare, e da bere, ma appena suonai poche danze, ruppi anche le altre corde, affine dismettessero di ballare come di fatto è anche seguito». Potevano essere le 11 di sera, e se ne andò a casa. Vi era stato uno alterato dal vino che non avendo potuto ballare attaccò briga. Un altro testimone conferma che nell'andare all'osteria per poter ballare si propose di prendere un «calissone» di Gerolamo Maffei da far suonare al Bonapace, e il Maffei stesso andò a prenderlo; ammette di aver dato del denaro all'oste per convincerlo a chiamare la figlia Margherita e la nipote per ballare. Un altro afferma che «Gerolamo Maffei andò a prendere un Collascione ed un Cimbalo» che portò all'osteria. Gli altri testimoni non parlano però del cimbalo. Tutti si confessarono colpevoli, ma per quest'occasione la condanna fu severa. Il Bonapace «che si fece lecito come poc'anzi detto

di sonare di Chitarino, o Colassione, mentre gli altri danzavano» a 3 ragnesi (15 troni), l'oste Sraffellini a 25 ragnesi e divieto di tenere osteria, sua moglie a 4 ragnesi, la figlia la nipote a 2; gli altri a 6 o 5 ragnesi ciascuno, oltre le spese processuali.

1771 aprile 24, Brancolino

Caterina moglie di Cristoforo Baroni di Brancolino depone che domenica 21 aprile alle 2 del pomeriggio vennero a casa sua alcuni giovani di Brancolino e di altri paesi per ballare. Uno di Crosano «aveva secco il Calisone» che «si pose a suonare da ballo accompagnandolo col Cimbalo un tal Michele detto - dei Tosi - di Marano». Fra le ragazze c'era ancora Margherita figlia di Giovanni Straffellini che protestò con il suonatore (l'episodio è già stato ricordato), seguirono minacce, e la rissa proseguì in strada. Il 3 maggio venne arrestato Antonio figlio di Pietro Antonio Bianchi detto «aria» che il 6 è interrogato; afferma di avere 26 anni, è di Crosano, vicariato di Brentonico, abita a Sasso facendo il contadino e il marangone; al ballo c'era con suo fratello Valentino «che sonava di calisone, uno di Ceniga che sonava il violino». Il 14 venne rilasciato dietro sicurtà di uno zio. Solo l'anno successivo, il 30 marzo 1722 venne arrestato Valentino Bianchi è il 2 aprile dichiara di avere 24 anni, abita a Sasso nella casa di Giovanni Straffellini imparando a fare il muratore, e conferma che suonò il calisone al ballo. Il giudice, per richiesta del capitano di Brentonico, ordina di consegnarli in stato di arresto a quel giudizio. Il processo termina con altre deposizioni, senza una sentenza.

1774 giugno 15, Aldeno

Paolo fu Andrea Baldo di Aldeno denuncia spontaneamente il figlio Andrea, soldato, perché il 13 giugno era entrato nella casa dei Carli in Aldeno dove si ballava, e poco dopo essendo sorta una rissa nell'uscire preso il fucile casualmente partì un colpo che ferì ad una gamba Stefano Paina di Rovereto «che ivi suonava». Col Painsi si fece pace, come da lettera allegata. Il Baldo è condannato a 15 ragnesi fra multa e spese giudiziarie. Nel fascicolo non si discute del ballo, che sarà stato uno di quelli permessi dalle autorità.

1775 novembre 17, Nogaredo

Il 5 novembre si era ballato in casa di Francesco Antonio Baldessarini in Nogaredo e interrogata sua figlia Lucia dice che suonavano due di Mori di cui non sa il nome «uno suonava il mandolino, e l'altro la chitarra»; continua dicendo che si era ballato altre volte in casa di suo padre, e in casa di Giovanni Battista Ferrari. Fatti confermati da altri testimoni che aggiungono si era ballato anche a Brancolino durante la vendemmia, e nel palazzo Pedroni in Nogaredo per tre volte, dove «à suonare una sera vi fu Giovanni Trembelait con suoi compagni di Roveredo, una sera vi furono li Bressani di Roveredo, ed una due dà Mori fatti venire à suonare da Antonio Baroni di Brancolino» ed altri. Un testimone precisa che «nel palazzo Pedroni à suonare v'era il Trembelait di Roveredo con due altri, per quello mi ricordo, suonando violino, basso, e corno da caccia». Invece a Brancolino suonarono i due da Mori e uno di Lizzana. Il processo, dopo una sospensione, riprese nell'aprile 1776. Il 25 maggio Antonio figlio di Antonio Rosi di Nogaredo dice che con altri cinque «abbiamo accordato i suonatori per il prezzo di otto, o nove lire, e dà bere, e siamo entrati a ballare nel palazzo Pedroni» con il permesso degli affittuali. E Francesco di Domenico Baroni di Brancolino, di età di 23 anni, afferma che per il ballo in casa di Francesco Baroni con altri due «accordassimo li Suonatori per troni tre a testa, che erano un tal Canelato da Sacco, un detto Broi di Lizzana, ed il Spino di Mori»; da Brancolino si trasferirono al ballo nel palazzo Pedroni, dove il Canelato fu sostituito da un altro suonatore. In casa di Domenico Andreolli a Nogaredo, come afferma lo stesso proprietario, «li Suonatori furono il Spino da Mori, che suonava il Mandolino, e Michele detto il Monco d'Isera che suonava la chitarra».

La vicenda processuale ebbe fine il 18 settembre 1776 con una proposizione amichevole dove 16 accusati accettavano di pagare penali variabili da 10 a 15 troni; ma in precedenza altri imputati si erano già accordati per pagare le multe. Il fascicolo processuale, uno di più consistenti fra quelli esaminati, partito per un'indagine su un ballo abusivo ne mise in evidenza otto o più. Sembra quasi che il giudice si sia trovato imbarazzato per l'allargarsi dell'indagine, vista la propensione dei testimoni-accusati a dichiarare schiettamente tutto; e alle proposte di imputati di pagare le multe accetta subito quasi per liberarsene; e la multa veniva forse considerata dai colpevoli lo scotto da pagare per un divertimento, come una tassa governativa, quale allora non esisteva. I musicisti non risultano fra gli interrogati, abitavano fuori dalla giurisdizione Lodron, né si procede contro di loro con le citazioni e la condanna in contumacia.

1777 ottobre 8, Cesoino

Valentino fu Andrea Zandonai di Pederzano, incarcerato perché sorpreso armato con fucile e coltello la notte precedente, afferma che la sera prima si ballava nel maso di Cesoino in due case, da Gasparo Tonini e da Andrea Baldessarelli; in questa «Giovanni Tonolli quondam Carlo [di Pedersano] suonava il mandolino, Antonio figlio di Domenico Ruberti suonava la chitarra, quello poi che suonava nell'abitazione di detto Gasparo Tonini era Valentino dalla valle di Gardum suo operante, suonando il calissoncino, e veniva anche suonato il cembalo dalle figlie di detto Tonini or dall'una or dall'altra, ed anche da altri». Fa i nomi di 13 uomini che ballavano e di 10 vendemmiatrici del Tonini pure presenti. Si era ballato anche nei due giorni precedenti, in entrambe le case, con gli stessi suonatori. Un altro arrestato, come il precedente catturato la notte, conferma la deposizione; aggiunge solo che anche «Gasparo Tonini suonò il calissoncino, ed or dall'uno or dall'altro veniva suonato il cembalo». I due sono condannati a 50 troni di multa e rilasciati dietro sicurtà.

Il processo riguarda un porto abusivo di armi, non i balli, per i quali non è chiaro il motivo dell'indagine e non si procede ulteriormente con citazioni o imputazioni.

1781 marzo 3, Aldeno

Francesco Benvenuti di Aldeno ospitò un ballo in casa sua, in un balladore sotto il tetto, l'11 febbraio per le nozze di Simon Pescador. Un testimone interrogato su chi suonava dice: «questi suonatori, che erano forestieri di Trento, e che suonavano di basso, e violino, erano accordati da Bartolomeo figlio di Tomaso Micheletti, e da Andrea suo fratello, e da Antonio Gnesetti di Romagnano, e questi poi esigevano dai ballerini un tron per testa, ed io stesso ho pagato per il ballo un tron». Un altro testimone precisa che «questi suonatori non avevano altro che un violino, ed un violoncello, o sia basso»; ma nessuno sa dire i nomi dei musicanti. Al ballo, durato da mezz'ora avanti notte fino alle 10 di sera, nacque una rissa fra gli organizzatori e tre di Romagnano che non volevano pagare; quei tre furono citati e non presentandosi condannati al bando della giurisdizione Lodron. Gli altri furono multati a pene variabili da 10 a 25 troni. Allegato al fascicolo vi è copia del proclama con vari divieti del 5 gennaio 1781.

1785 luglio 25, Villa Lagarina

Rocco figlio di Giuseppe Galvagnini sarto di 25 anni, abitante nella casa di Giovanna Gasperini in Villa Lagarina, ammette che vi fu un ballo, per circa due ore, nella stufa della sua abitazione, dove «Simon Fasanelli mio lavorante suonava di chitarra, e Simon figlio di Giovanni Wizer suonava il violino, e sul principio vi era anche un forestiere, che suonava di cifulotto». Altri testimoni chiamano l'ultimo strumento «ciufolo», o «ciufolotto». È interrogato anche il violinista Wizer di Nogaredo di 21 anni che per la sua professione dice «insegno il leggere, e scrivere a certi giovani»; era stato ricercato dal Galvagnini per suonare. Da altre testimonianze risulta che al ballo fra due presenti sorse lite «sul modo di ballare» e su chi voleva essere preferito; discussione e rissa proseguita nel cortile della casa. Il fascicolo processuale risulta mutilo; si è senza una conclusione del procedimento.

1790 luglio 25, Piazza

Paolo Bonomi ufficiale della curia lodroniana presenta al vicario della giurisdizione Francesco Madernini cinque denunce per balli illeciti, tutti avvenuti a Piazza. Il 3 luglio dai fratelli Giorgio e Mattio Terzi «a suono di violino, e chitarra», il 10 da Bernardino Sandonà «a suono di violini, corno da caccia, e chitarra», e da Domenico Gasparini «a suono di violino e chitarra». Il 17 luglio da Andrea Ambrosi «a suono di due violini, e chitarra», suonavano Giacomo Antonio Bettini marangone di Nogaredo la chitarra, Simone figlio di Francesco Fasan di Aldeno, e Giuseppe Riolfatti di S. Ilario i violini. Sempre il 17 si ballò da Antonio Calzà sarto «a suono di due violini e chitarra», suonavano Giuseppe Liberi e uno di Rovereto i violini, Leonardo Margotti di Villa Lagarina la chitarra (ma successivamente un altro testimone dice che a suonare la chitarra era il Bettini). Il giudice ordinò che le varie querele fossero unite in un solo processo per ridurre le spese. Furono ascoltati vari testimoni. Il ballo dal Sandonà ebbe luogo dalle 9 fino a mezzanotte, si ballava «con ragazze, che si ritrovava ivi alle Caldieri», e «gli trè suonatori erano forestieri di Roveredo, che suonavano due Violini, ed un corno da caccia, dei quali uno si chiamava Niccolò molinaro, e vi era anco un'altra persona che suonava la Chitarra, che era Leonardo calzolaio di Villa Lagarina». Il ballo in casa del Calzà invece fu più lungo, dalle 9^{1/2} fino alle 2 dopo mezzanotte. Venne interrogato anche il chitarrista Giacomo Antonio Bettini di 27 anni, marangone abitante a Nogaredo; al ballo in casa Gasparini suonarono «Giuseppe Verdi con Violino,

Giuseppe Riolfatti di S. Ilario con altro violino, ed io suonavo la Chitarra», chiamato da due che riteneva avessero la licenza per il ballo. E la settimana successiva suonò in casa Ambrosi; con lui suonavano il Riolfatti e un giovane di Aldeno con il violino. Il fascicolo termina il 7 agosto con delle testimonianze, e sembra sospeso.

1795 maggio 15, Villa Lagarina

Simone figlio di Giovanni Wizer di Nogaredo denuncia Bartolomeo Riolfatti perché il 9 maggio, mentre era in casa del Riolfatti in Villa Lagarina «a suonare il violino per occasione delle nozze di Giorgio suo fratello, Bortolo Riolfatti lo ingiuriò - «te sei un porco, un asen... -». Dei testimoni, confermando le offese, dicono che il Wizer dopo mezzanotte si rifiutò di suonare ancora se non veniva pagato. La denuncia non ebbe seguito, forse per una pace fatta fra le parti.

1795 ottobre 17, Nogaredo

In casa degli eredi del fu Giambattista Rosi a Nogaredo si tenne domenica 11 ottobre un festino da ballo, da dopo l'Ave Maria fino a mezzanotte. Suonarono «Giacomo Antonio del fu Bortolo Bettini di Nogaredo che suonava la Chitarra e Giuseppe Riolfatti di S. Ilarione di Roveredo suonava il Violino, e vi era un altro, che suonava il Violino, ma che non l'ho conosciuto», pagato un traiero per danza, era un ballo da soldo; così un testimone. Risultò che il ballo era stato organizzato da Giovanni Scrinzi, Giambattista Baldessarini e Giovanni Tonini (che però lo nega), e pagarono sei troni a ciascuno dei due violinisti per tutta la serata, il chitarrista Bettini non accettò danaro, rifacendosi con contributi, più o meno volontari, dai ballerini. Uno di questi, Bortolo Bettini, non voleva pagare per cinque balli, ma solo per tre; ne sorse una discussione minacce spintoni, finché minacciato con un coltello il Bettini fu cacciato via; a sua volta aveva due pistole, delle quali però non fece uso. Interrogato anche il chitarrista Giacomo Antonio Bettini precisa solo che i violinisti erano «Giuseppe Riolfatti di S. Ilario, e l'altro, che conosco di vista, e che ha nome Antonio, il di cui cognome non so, abita a Roveredo a Santa Maria». Le multe accettate dagli imputati in quest'occasione furono elevate per chi portava armi, di 50 troni per Bortolo Bettini e 30 per Giovanni Scrinzi; per gli altri, i partecipanti alla festa erano circa 18, le solite cifre, da 4 a 8 troni ciascuno.

1797 luglio 4, Noarna

Giovanni Festi di Noarna abitante nel Castel Nuovo accettò di dare un ballo per due cognati, domenica 2 luglio. A suonare erano stati chiamati Giacomo Antonio Bettini con la chitarra, e uno al servizio di Domenico Baldessarini dai Molini di Nogaredo con il violino. A ballare erano in sette uomini e tre donne. Sopraggiunsero 15 o 16 giovani di Nomi e Chiusole che volevano partecipare, pagando, alla festa, ma si disse loro che era una riunione privata; e dopo qualche diverbio se ne erano andati. Per l'inchiesta furono interrogate due sole persone, fra cui il Festi che afferma di aver cacciato via i suonatori per evitare conseguenze. Sembra che il caso sia stato archiviato.

1799 agosto 21, Castellano

Giacomo fu Antonio Manega oste e bottegaio a Castellano, il 10 agosto giorno di S. Lorenzo ospitò a casa sua dei balli, proseguiti poi nella casa premissariale. Un testimone disse che «vi erano due, che suonavano li Violini, ed uno il Corno di Cazza, ed un altro che suonava la Cittara, ma io non conobbi altro, che Giacomantonio Bettini di Nogaredo, il quale appunto suonava la Cittara». Fu interrogato anche il Manega che ospitò per tre ore i ballerini e poi diede loro, di nascosto, la chiave per proseguire il ballo nella casa premissariale, restituita un'ora e mezzo dopo; ma non fa nomi dei presenti, dice che era intento a portar loro da mangiare. Interrogate cinque persone l'inchiesta non ebbe seguito. Al contrario però del caso precedente il reato, per quei tempi, sembra evidente. Ad interrompere il procedimento fu forse qualche evento estraneo alla volontà del giudice.

1802 febbraio 12, Aldeno

Andrea Tonolli gastaldo di Aldeno denuncia che il 10 in casa Marzari vi fu un ballo per nozze, dove quattro persone bastonarono Leonardo Franceschini. Il fascicolo presenta solo la denuncia del fatto.

1803 agosto 12, Castellano ~

Paolo Bonomi ufficiale di corte denuncia che il 10 agosto si ballò a Castellano (dove dovevano essere una tradizione le feste il giorno di S. Lorenzo). I balli erano avvenuti nelle case di Giovanni Manega, di Giambattista Agustini, di Lorenzo Antonio Pezzini e nella casa della

primissaria. Fu ascoltato un solo testimone che dice avevano suonato Benedetto Giordani di Nogaredo, il balanzer di Brentonico, e un giovane di cui non sa il nome, al momento in prigione; e forse un altro. Non dice quali strumenti suonavano. Il fascicolo non riporta altro. Sui balli a Castellano e i suonatori se ne parla anche nel processo che segue.

1803 agosto 12, Marano (ma Castellano)

Pietro Berlanda in stato di arresto dal 12 perché girovagava suonando il violino e per adulterio con Meneghina moglie di Francesco Santoni di Cavedine, e che ne aveva chiesto l'arresto, venne interrogato il 17 agosto. Dichiarò di avere 34 anni, celibe, originario di Cavedine abita a Piazze e fa il campagnolo. Con Meneghina Santoni rimase un solo giorno, portandola a ballare all'osteria del borgo di S. Caterina a Rovereto. Sette anni prima era stato arrestato a Mezzo Tedesco e in prigione a Innsbruck per cinque anni. Il 19 proseguì l'interrogatorio. Il Berlanda dice che il giorno di S. Lorenzo a Castellano aveva «il violino che mi era stato imprestato da un giovane», il figlio del masadore a Sant'Antonio sotto Sevignano, e suonò in due case ricevendone pane e vino. In seguito, sempre a Castellano, fu chiamato tre ore prima di notte da Pietro Tommasi carbonaro, e da lui suonò con «Benedetto Giordani, e di quel giovane di Sant'Antonio, che ho nominato sopra, e col balanzer di Brentonico». Ballavano tre fratelli Tommasi e ragazze forestiere. Il Giordani per la sua prestazione voleva essere pagato 15 soldi a ballo, ma Pietro Tommasi gli diede due schiaffi e lo cacciò via, «così restassimo in soli tre a suonare; io e quello di Sant'Antonio sonavamo il violino, ed il balanzer di Brentonico suonava la citara, il detto Giordani, che fu parato via suonava pur egli il violino». Arrivarono anche altre persone per ballare, ma non ne sa il nome, e proseguirono fino a mezzanotte, ricevendo lui solo da mangiare e bere. Conclusa la sua dichiarazione venne costituito reo di adulterio ed altri eccessi; rinuncia alla sua difesa chiedendo clemenza, ed è rispedito in carcere. Il fascicolo non aggiunge altro, pur non essendo mutilo. Non si può sapere come si concluse il processo; e neppure se per il giudizio di quei tempi fosse più grave un adulterio o suonare a feste da ballo.

GLI STRUMENTI MUSICALI

Nelle testimonianze riportate sono segnalati gli strumenti musicali citati nei verbali dei processi. Di altri strumenti citati nei processi per

canti e suoni, e di cui si farà segnalazione nella parte successiva, se ne tiene conto anche in queste considerazioni.

Gli strumenti di uso popolare presenti per quei due secoli in Vallagarina non presentano grande varietà. Qualche incertezza può venire dal fatto che a volte uno stesso strumento è indicato con nomi diversi, specie se a testimoniare non sono dei musicisti⁽¹⁷⁾.

La chitarra si trova presente fin dal primo processo del 1642, e la si ritrova nei successivi fino agli ultimi. Poteva essere usata come strumento solista, o come accompagnamento. Lo strumento con il termine generico di «basso» è pure presente dal 1642 fino al 1781; in un caso viene precisato che si trattava di un violoncello (nel 1781). Lo strumento più frequente è però, come si poteva immaginare, il violino; dal 1657 lo si trova usato in quasi tutte le feste. Si è trovato anche il caso di una costruzione dello strumento; nel processo del 1654 per delle maschere a Pomarolo, Pietro di Pietri suonatore di violino afferma «et io havevo un violino fatto di mia mano ch'andavo sonando».

Solo con la seconda metà del Settecento sono segnalati altri strumenti. Il «cimbalo» o «cembalo» dal 1761 al 1781; si rimane incerti se si tratti di uno strumento idiofonico, un tamburello con sonagli, o un nome generico dato ad un derivato dal salterio, od anche se con lo stesso nome erano indicati due strumenti diversi⁽¹⁸⁾. Il «calissone» (è il colascione) è presente dal 1761 al 1784, il mandolino dal 1764 al 1770. Il chitarrino compare una sola volta, nel 1764, e così il calissoncino nel

⁽¹⁷⁾ È ovvio che quando il nome dello strumento veniva riferito da chi lo suonava, la fonte è più attendibile. Esempio ne è il processo ricordato nel 1770 dove chi lo suonava definisce lo strumento un «chitarrino», mentre altri testimoni chiamano lo stesso strumento «calissone» o «calissoncino».

⁽¹⁸⁾ È definito come uno strumento idiofono, un tamburello con sonagli, nel dizionario dialettale del 1836 dell'Azzolini (ma con una descrizione di origine letteraria): GIAMBATTISTA AZZOLINI - *Vocabolario vernacolo-italiano pei distretti Roveretano e Trentino*. Trento: Provincia Autonoma di Trento, 1976, p. 286 alla voce «Cimbel». Anche NEPOMUCENO BOLOGNINI - *Le maitinade della Rendena*. In «Annuario della società alpinisti tridentini» 6 (1879), p. 127 accenna al «cembalo (zimbel)», dandone la stessa descrizione. S. BATTAGLIA - *Grande dizionario della lingua italiana*. Torino: UTET, 1962, alla voce «Cimbalo» riporta anche un secondo significato di uso rinascimentale per uno strumento a corde. L'incertezza è espressa anche da Conati per la voce «zembalin o cembalin» veronese, strumento usato nelle vilote cantate a ritmo di ballo; da intendere come un tamburello, ma non è da escludere che si debba intendere per un salterio a percussione affine all'Hackbrett tedesco (M. CONATI - *La musica di tradizione orale nella provincia di Verona*. In «La Musica a Verona». Verona: Banca mutua popolare di Verona, 1976, p. 594).

1777. Rari gli strumenti a fiato presenti; un «siffoloto» o «cifoloto» è presente nel 1767 e nel 1785, il corno da caccia compare tre volte, nel 1775, 1790 e 1799.

I complessi erano formati da due o tre strumenti, in due soli casi erano quattro. Con il violino si aveva sempre uno strumento di base, salvo in un caso nel 1657 in cui è solo. Violino e chitarra era il complesso più frequente, lo si trova dal 1654 al 1796. Altra combinazione usuale era quella di violino e basso; la si ha nel 1711 e 1781. In gruppo di tre strumenti con il violino poteva esserci chitarra e basso, nel 1657, oppure calissone e cimbalo (1767 e 1771). Violino basso e corno da caccia sono segnalati nel 1776. I due violini comparvero tardi e sono accompagnati dalla chitarra nel 1783, 1795 e 1803; a questi si aggiunse il corno da caccia nel 1790 e 1799.

Gli altri complessi senza il violino, indubbiamente più poveri e si direbbe di ripiego, erano formati da due soli strumenti. Chitarra e basso nel 1642; calissone e cimbalo nel 1770 che come duo si presenta soprattutto nelle manifestazioni in strada, così nel 1761, 1774, 1784. Si hanno ancora chitarrino e cimbalo nel 1770, calissoncino e cimbalo nel 1777; un siffoloto con cimbalo sono segnalati nel 1767 ad un filò. Un altro duo che doveva essere frequente è quello di mandolino e chitarra, che appare nel 1769, 1775 e 1777.

Il «cimbalo» in quei complessi sembra doversi configurare con le funzioni di uno strumento di accompagnamento, al posto del basso, più che uno esclusivamente ritmico. E se in alcuni processi è detto che veniva passato di mano e suonato da diverse persone, il che farebbe propendere al semplice tamburello, altre volte serviva per accompagnare un cantore, il che farebbe pensare ad uno strumento a corde, una specie di cetra, simile alla Zither tirolese.

I PROCESSI PER CANTI, SUONI E MASCHERATE

La procedura per le inchieste riguardanti le infrazioni al divieto di canti suoni e mascherate in luoghi pubblici non differisce da quella per i balli. E, salvo rari casi già segnalati, non si hanno entrambi i reati contemporaneamente. Non sono segnalati neppure balli mascherati.

Serenate e matinade erano considerate alla stregua dei suoni notturni, vagabondaggio e disturbo della pubblica quiete. Erano manifestazioni che, a differenze dei balli, non prevedevano la possibilità di permessi e licenze da parte delle autorità per potersi svolgersi; erano fatti sempre

illeciti. Tuttavia quelle infrazioni, pur essendo punibili secondo i proclami con la stessa multa dei balli, sembra che dai giudici, stando agli atti processuali, venissero considerate di minore gravità dei balli; sempre che non avessero portato ad altre conseguenze, minacce e violenze, ma alle quali si giungeva con minore probabilità che ai balli. Così almeno sembra dai casi noti; su 9 solo in tre si segnalano degenerazioni di vario genere che portano ad altre accuse. Quelle manifestazioni canore dato che meno frequentemente dei balli finivano in una rissa, erano viste con occhio meno scrupoloso, e forse anche perché il numero dei partecipanti era minore; nei casi rintracciati si va da due a 11 persone.

Altri particolari differenziano le inchieste per canti e suoni da quelle per i balli. I suonatori che giravano per le strade, erano uno o due, non venivano pagati, tanto meno chi cantava (e ai balli non risulta si eseguissero canti) o almeno dai processi non è segnalato, né si indaga su un loro eventuale pagamento. E per quelle manifestazioni non vi erano degli organizzatori, anche se nelle indagini si cerca di stabilire chi fosse stato a prendere l'iniziativa. Appare chiaro che erano episodi estemporanei, un decisione improvvisa di qualche gruppo di giovani per divertirsi, o fare una serenata sotto le finestre di qualche ragazza. È per tutto questo che risulta impossibile delineare uno schema di come si svolgevano normalmente i fatti.

Ancora meno gravi dovevano essere considerate le mascherate, finché fatte da ragazzi. Nei quattro casi noti solo in uno si giunse ad una condanna, nel 1654, ma perché vi era stata anche una rissa; negli altri casi non vi fu alcuna punizione, l'inchiesta sembra sia stata sospesa.

È difficile dire se per i canti e suoni notturni vi sia stato un paese più «infestato» di altri. Se su 9 casi due si svolsero a Villa Lagarina è probabile sia solo perché era un paese più facilmente controllabile. Per le serenate alle ragazze sembra che quasi tutti i mesi fossero buoni, da febbraio a ottobre. Per gli altri mesi era troppo freddo.

1654 febbraio 16, Pomarolo

Quattro giovani il giorno precedente giravano per Pomarolo travestiti, ma non mascherati, «uno facendo da orbo l'altro lo menava, uno sonava la Chitara, et l'altro un Violino fatto sua posta, facendo in tal modo delli chiassi, et andando così per la Villa». La chitarra era suonata da Giovanni figlio di Giovanni Pietro Zanetti, il violino da Pietro figlio di Nicolò de Petri, che conferma nella sua testimonianza di esserselo costruito. Chi faceva da orbo incontrato Rocco Lazari lo toccò con un bastone dicendo «qua vi son cani»; il Lazari reagì con due bastonate al

finto orbo facendolo sanguinare alla testa, poi fuggì inseguito dagli altri. I quattro giovani vengono condannati a pene da 10 a 25 lire, assolto il Lazari perché provocato.

1689 agosto 30, Villa Lagarina

Giovanni Dalla Lasta detto Spelain viene denunciato perché nelle notti passate ardì girare per Villa Lagarina «et à publico scandalo cantare canzonette molto scandalose et infami assieme con altri compagni et con armi, fermandosi così cantando anche sotto le finestre di particolari». Sentito un solo testimone l'inchiesta rimase sospesa.

1761 ottobre 9, Cimone

Domenico fu Giovanni Zanot di Cimone, tramite il gastaldo del paese, denuncia che il 7 Stefano Lorandi tentò di scaricare una pistola contro suo figlio Domenico. Sul fatto sono ascoltati vari testimoni. Un gruppo di cinque o sei giovani si trovava la sera in casa di Valerio Piffer detto Goset, dove suo figlio Giovanni Maria «sonava di calissone al nostro fuoco» dice sua sorella Assunta Massenza, mentre lei filava. Uno propose di fare un giro per il paese, dato che era tempo di vendemmia. Così, come afferma Giovanni fu Baldassare Zanot, usciti e raggiunti da altri «sulla Crociera di sopra suonò detto Giovanni Maria una mattinata alla figlia di Giovanni Nocenti calegaro, credo per detto Lorenzo Zanotti, suonando io per un pocco il cembalo, che poi fu pigliato, e suonato da Domenico figlio d'altro Domenico Zanot, che suonò, e cantò due canti, poi lo diede da suonare a Giovanni Battista figlio di Cecilia Nocenti di Garniga, che pure suonò, e cantò non solo ivi ma anche per il paese dove girassimo, e venuti al portico di Leonardo Zanotti ivi pure si continuò a suonare, e cantare». Mentre erano in quel posto passarono Stefano Lorandi e altre tre; uno disse loro «che non voleva, che ivi suonassero, e gli altri risposero di voler suonare». Quel gruppo ritornò indietro e il Lorandi urtò Domenico Zanot; i due si rimbeccarono e il Lorandi pose mano ad un pistone, fermato da persone accorse; ma poi sparò contro una fontana, e tutti se ne fuggirono via.

Il processo dopo una sospensione fu ripreso il 17 agosto 1762 con la citazione di coloro che «calissonum, et cimbalum pulsaverint et cantaverint». Il 9 settembre furono condannati, i tre suonatori a 5 troni uno, gli altri a 4 troni 10 marchetti. Il Lorandi, per la pistolettata, a 70 troni.

1764, luglio 1, Nogaredo

Vari testimoni sono chiamati a deporre su schiamazzi notturni successi per vari giorni la settimana precedente per le strade di Nogaredo. Sette o otto persone, si riteneva di Pomarolo, erano all'osteria di Antonio Bettini, e «una di queste ch'aveva una chitarra, o chittarino, principio ad incordarlo per voler sonare, ma ciò inteso dal mio padrone il vecchio Bettini venne sulla finestra, e disse a quelle persone, che non voleva che sonasseron assolutamente». Nell'osteria vi erano delle donne che lavoravano la seta, ma furono subito fatte salire in un altro piano. Uscite quelle persone dall'osteria, poco dopo si sentì suonare in strada. Il 9 luglio venne arrestato Francesco Scartezin di Povo abitante a Pomarolo come spelaino e lavorante di campagna, uno del gruppo, armato di due pistole lunghe e un coltello, che fa i nomi dei suoi compagni di quella serata. Bandito dalla giurisdizione venne liberato. L'8 agosto venne interrogato uno arrestato due giorni prima, che dichiara: «Io mi chiamo Felice Mattia Mersa d'anni 29 in 30 circa nativo della città di Trento sotto la parochia di S. Maria maggiore, da qualche tempo però habito in Pomarolo, ed il mio mestiere è di muratore». Ammette che «fui una notte a sonare nella Villa di Villa, ed in quella di Nogarè di queste giurisdizioni», e precisa «l'istrumento che sonavo era un chittarino, o sia una mezza chitarra». Era con altre persone «ed uno di essi cantava, ma per la verità, non saprei dire quale di essi fosse». Una persona diede sicurtà per il Mersa. Non è segnalata una condanna, che fu probabilmente il bando dalla giurisdizione come per il forestiere precedente.

1774 maggio 15, Pederzano

Giovanni figlio di Gasparo Tonini abitante a Cesoino si presenta spontaneamente, avendo inteso vi è un'inchiesta su degli schiamazzi notturni avvenuti a Pederzano. Dichiara che il 16 aprile dopo cena discorrendo con suo fratello Giuseppe, con Domenico fu Bortolo Cavaler e un operaio di suo padre, decisero di andare a Pederzano. Suo fratello «preso il cembalo, ed il Domenico Cavaler il calissone andassimo ad un'ora circa di notte» verso Pederzano «suonando questi per strada il calissone e cembalo, ed ove si ritrovava qualche giovine, ci fermavimo a suonarle delle matinate, e dopo esserci tratenuiti per un'ora circa, ci portassimo alle case nostre». Dove facevano le mattinate era su indicazione di Domenico Cavaler. Il 23 gli accusati di presentarono rimettendosi alla decisione del giudice, che detto intende procedere mitemente, con-

danna Giovanni Tonin e il Cavaler a 13^{1/2} troni ciascuno, e assolve Giuseppe Tonini.

1778 luglio 9, Aldeno

Giovanni fu Stefano Cramerotti è denunciato con altri perché la notte precedente girovagava per Aldeno e giunto alla casa di Giovanni Battista Zambelli era salito su un finestra disturbando le donne da caldera della seta. Il testimone più esplicito, presentatosi spontaneamente, fu Giovanni Battista Zambon ferraro in Aldeno che disse si trovava con altre nove persone all'osteria, quando si decise «di far una mattinata avendo io poc'anzi appunto comprato un violino da detto Niccolò Bottura», che era uno dei nove, «ed avendo detto Urbaldo di Folgaria abitante presso detto Benvenuti oste presa la sua Chitara siamo partiti», diretti verso la casa dello Zambelli, «suonando io il violino, e detto da Folgaria la chitara, e li altri cantando delle canzoni, essendo le ore dieci circa della notte». Giunti sul retro della casa dello Zambelli il Cramerotti era salito su un scala verso una finestra della stanza dove riposavano le ragazze, ma sgridato dal padrone di casa era sceso dicendo al Zambon di «suonare alle vigne, od al moraro, che io ricusai di fare». Un altro testimone, il fattore in casa Zambelli, è però più esplicito sulle parole del Cramerotti che disse: «ah sonè piuttosto à ste vigne, e nò sonè a ste porche puttane», e gettò sassi contro le finestre colpendo anche il padrone di casa. Partiti da quel posto si diressero «alla casa di Francesco Baldo suonato avendogli una mattinata, non essendo seguito altro». Il Zambon ammette che era andato altre due volte in giro a suonare. Con una lettera i colpevoli chiedono clemenza al governatore Lodron, e sono condannati a multe da 15 a 20 troni.

1784 settembre 28, Noarna

Domenica 25 settembre un gruppo di giovani, tre di Noarna e tre di Castellano, girarono per Noarna suonando e sparando archibugiate. Sul fatto furono ascoltati vari testimoni e gli accusati. Uno di loro, Giovanni figlio di Lorenzo Agustini di Castellano molinaro di 23 anni, dichiarò che con due compagni era andato a Noarna invitato da tre di quel paese che dissero «si poteva suonare per qualche poco, ed allora il Merighi andò a prendere il calissone, e quello arrivato fu preso in mano da Giovanni Battista figlio di Felice Agustini mio compagno, ed io presi il cimbalo, e con quelli principiando dalla porta della suddetta Elisabetta vedova Festi andassimo così suonando in compagnia delli sud-

detti tre di Noarna, e dell'altro mio compagno di Castellano su per la strada», e poi ridiscendendo «sempre suonando e facendo io una, o l'altra cantata, ed udendo, io e li miei compagni, che Gio Batta Merighi aveva scaricato un'archibugiata verso la Valle, allora sii io, che li miei compagni ci siamo risolti di non voler continuar altro», e si separarono da quelli di Noarna. Il Merighi in un primo tempo negò di aver sparato, ma poi ammise di averlo fatto per puro divertimento. Giovanni Battista Agustini confermò che «il calisson per qualche tempo è stato suonato da me, e per qualche altro tempo da Gio. Batta. figlio di Gio. Batta. Merighi da Belvedere, il cimbalo poi è stato suonato da Gio. figlio di Lorenzo Agustini di Castellano». Tutti gli imputati rinunciano alla difesa e chiedono che il processo sia sopito con una transazione. Sono multati ciascuno per 5 troni e le spese processuali di 12 troni.

1795 aprile 22, Nogaredo

Carlo Scrinzi di Nogaredo è interrogato su dei fatti avvenuti la sera del 25 marzo. Con altri tre era in osteria quando decisero di fare «una serenata a una figlia di Domenico Baldessarini di Nogaredo»; Giacomo Antonio Bettin disse: «adesso vado a casa a prender la me chitara». Arrivati alla casa del Baldessarini sopraggiunse un gruppo di Isera, che avevano già visto all'osteria, e uno di loro chiese: «non ghe nessun che canta?»; al che gli risposero che se voleva cantasse pure, e così fece uno dei fratelli Felix. Due di quelli di Isera erano saliti su un muro per vedere la ragazza, al che quelli di Nogaredo dissero che non era cosa da farsi. Fra i due gruppi iniziò così una lite, e quando quelli di Isera mostrarono dei coltelli gli altri erano fuggiti, ma non vi fu alcun ferito. Un altro testimone precisa che «Giacomo Antonio Bettin sonava la Chitara, e Simone Wizer sonava il violino». Venne interrogato anche il Bettin che afferma di avere 32 anni e fa il falegname, ma delle loro esecuzioni dice solo «in seguito si sonava, si cantava». Il fascicolo processuale riporta un ordine di cattura per quelli di Isera se mettessero piede nella giurisdizione, e successivamente la sospensione dell'ordine per un componimento avvenuto fra le parti. I due musicisti, già incontrati nei processi per le feste da ballo, sembra che in questa occasione non siano stati multati.

1796 febbraio 12, Villa Lagarina

Paolo Bonomi guardia della giurisdizione denuncia che nei tre ultimi giorni di carnevale a Villa Lagarina diversi giravano mascherati.

Dei testimoni dicono di aver visto dei ragazzi con «un lenzuolo indosso», o «una tonega lunga da prete nera». Gli accusati si difendono, credevano fossero permesse le maschere avendone viste altre in giro. In una lettera sottofirmata da 15 persone si chiede clemenza e sospensione del procedimento, che venne accordato, e sembra sia stato archiviato; non vi sono condanne. Allegato al fascicolo vi è copia del proclama con il divieto delle maschere del 14 febbraio 1795.

1801 gennaio 30, Nogaredo

Paolo Bonomi denuncia i figli di tre famiglie di Piazzo per esser andati in giro mascherati. Interrogato un testimone il processo è sospeso.

1801 febbraio 14, Aldeno

Andrea Tonolli gastaldo di Aldeno denuncia alcune persone perché erano girate per Aldeno vestite in maschera. La denuncia non ebbe seguito.

1804 ottobre 22, Villa Lagarina

Vincenzo Marzani gastaldo di Villa Lagarina denuncia che fra le 10 e le 12 della notte precedente, dei disturbatori vagavano per il paese con schiamazzi, bestemmie, fucilate. Il sindaco della comunità Pietro Marzani dichiarò che quella sera dalla sua finestra sentì nella piazzola avanti il palazzo Lodron «diversi istrumenti musicali a suonare, e dopo qualche suonata delle persone si misero a cantare»; poi a discutere finché una fucilata mise tutti in fuga. Vi erano 14 persone, ma ne riconobbe una sola. Un altro testimone fa tre nomi. Il fascicolo non prosegue oltre.

APPENDICE I

Si segnalano i processi penali riguardanti i balli, canti, suoni e maschere rilevati dalle schede dei manoscritti della Biblioteca civica di Rovereto. Le schede sono ordinate secondo le località e la voce «crimine», segnala i nomi degli accusati e la causa dell'inchiesta; sono poste in ordine cronologico. Vi possono essere altri processi con elementi di interesse musicale, ma che non risultando dalle schede non sono rintracciabili se non con una ricerca diretta su tutti i fascicoli processuali.

In due elenchi si segnalano i dati essenziali dei fascicoli, senza ripetere le schede della Biblioteca, in ordine cronologico.

PROCESSI PER BALLI

Date estreme dei processi	Luogo del reato	Motivo delle accuse	N. musici	Fonte e c. dei fascicoli
1642.10.16-1642.11.24	Villa Lagarina	ballo	2	Ms. 20.5.4 c. 10
1657.1.20-1657.1.24	Reviano	ballo	3	Ms. 29.6.24 c. 5
1662.4.15-1662.5.15	Aldeno	ballo e rissa		Ms. 27.11.4 c. 5
1687.12.16-1688.1.6	Nogaredo	ballo e rissa		Ms. 41.11.24 c. 9
1688.6.8	Villa Lagarina	ballo		Ms. 28.6.6 c. 2
1711.10.28-1711.10.30	Cimone	ballo e rissa	2	Ms. 41.1.26 c. 6
1767.3.27-1767.4.3	Aldeno	ballo, mascherata e filò	3	Ms. 27.12.11 c. 18
1769.10.27-1769.12.2	Aldeno	ballo e gioco	2	Ms. 27.12.17 c. 20
1770.3.1-1770.3.4	Castellano	ballo e mascherata	2	Ms. 40.15.27 c. 11
1770.12.1-1771.5.7	Sasso	ballo e rissa	2	Ms. 42.17.6 c. 70
1771.4.24-1772.4.10	Brancolino	ballo e rissa	2	Ms. 40.13.4 c. 31
1774.6.15-1775.6.30	Aldeno	ballo e rissa		Ms. 27.15.1 c. 12
1775.11.17-1776.9.18	Nogaredo	ballo	3	Ms. 41.14.18 c. 68
1777.10.8-1777.10.10	Cesoino	ballo e armi	4	Ms. 40.19.26 c. 29
1781.3.3-1781.8.11	Aldeno	ballo e rissa	2	Ms. 27.20.1 c. 29
1785.11.15-1786.2.13	Villa Lagarina	ballo e rissa	2(3)	Ms. 28.13.8 c. 36
1790.7.25-1790.8.7	Piazzo	ballo	3	Ms. 42.11.10 c. 34
1795.5.15-1795.5.23	Villa Lagarina	offesa a musico	1	Ms. 28.16.3 c. 10
1795.10.17-1796.5.4	Nogaredo	ballo e rissa	3	Ms. 41.17.24 c. 82
1797.7.4-1797.7.6	Noarna	ballo e rissa	2	Ms. 41.9.20 c. 14
1799.8.21-1799.10.19	Castellano	ballo	4	Ms. 40.17.7 c. 14
1802.2.12	Aldeno	bastonatura a un ballo		Ms. 40.8.8 c. 1
1803.8.12-1803.8.24	Castellano	ballo	3(4)	Ms. 40.17.15 c. 4
1803.8.12-1803.8.19	Marano	ballo e adulterio	3(4)	Ms. 41.7.19 c. 20

PROCESSI PER CANTI SUONI MASCHERATE

Date estreme dei processi	Luogo del reato	Motivo delle accuse	N. musicisti	Fonte e c. dei fascicoli
1654.2.16-1654.2.26	Pomarolo	suoni e mascherate	2	Ms. 29.6.23 c. 25
1689.8.30-1690.3.30	Villa Lagarina	canti		Ms. 28.6.17 c. 8
1761.10.9-1762.9.9	Cimone	canti e suoni	2(3)	Ms. 41.4.11 c. 35
1764.7.1-1764.8.8	Nogaredo	suoni	1	Ms. 41.13.5 c. 25
1774.5.15-1774.6.26	Pederzano	suoni	2	Ms. 42.7.10 c. 6
1778.7.9-1778.8.17	Aldeno	suoni	2	Ms. 27.18.5 c. 22
1784.9.28-1784.11.10	Noarna	suoni e archibugiata	2	Ms. 41.8.19 c. 50
1795.4.22-1795.8.23	Nogaredo	serenata e rissa	1	Ms. 41.17.16 c. 7
1796.2.12-1796.2.20	Villa Lagarina	mascherata		Ms. 28.16.12 c. 32
1801.1.30	Nogaredo	mascherata		Ms. 42.2.5 c. 8
1801.2.14	Aldeno	mascherata		Ms. 40.8.1 c. 1
1804.10.22-1804.10.27	Villa Lagarina	suoni e rissa		Ms. 69.6.24 c. 14

APPENDICE II

Il Governo bavaro nel periodo che amministrò il Trentino (1805-1810) scopriva sempre nuovi modi per imporre tasse. Così nel 1808 decise che si potevano tassare i suonatori da ballo, con il tipo di imposizione più semplice, un fisso annuale per avere una specie di patente. L'ordine per seguire l'imposizione passava dal centro ai giudizi distrettuali, che a loro volta si rivolgevano agli uffici vicariali, e questi imponevano ai comuni di dare le informazioni del caso. I nominativi dei musicisti veniva poi riferito ripetendo la trafila burocratica alla Curatela provinciale della Finanza. Si conosce il fascicolo della pratica sull'argomento riguardante l'ufficio vicariale di Nogaredo, la ex giurisdizione di Castellano e Castelnuovo dei Lodron; i dati degli altri uffici non sono stati finora rintracciati ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ RO, B.C., Ms. 3.49.10 (16). Nogaredo, Ufficio vicariale - *Per suonare in luogo pubblico si dovrà avere la patente, 9.9.1808*. 15 c.; 36 cm (Archivio Lodron). La patente necessaria per i musicisti non dispensava dall'obbligo di chiedere la licenza per dare un ballo pubblico, come chiarisce una circolare del 15 novembre 1808: «Con altro dispaccio del Regio Bavaro Commissario Generale dei 5 correnti venne notificato, qualmente alli Musicanti, benché avessero riportata la prescritta Patente, non sia permesso di suonare Istrumenti e balli, o altre solenità, se pria non sia stato riportato il permesso superiore delle competenti Istanze di polizia». (Lettera del Regio Bavaro Giudizio distrettuale di Mezzolombardo all'Ufficio vicariale di Königsberg e Grumes. Trento, Archivio di Stato, Giudizio di Lavis, mazzo 51, lettera n. 697).

Il fascicolo comprende la lettera di richiesta del Giudizio distrettuale di Rovereto, la risposta dell'Ufficio vicariale di Nogaredo con una tabella dei musicisti, copia della circolare che quell'ufficio spedì alle comunità, e infine nove lettere di risposta delle singole comunità delle 13 che facevano parte della giurisdizione (Villa Lagarina, Castellano, Noarna, Cimone, Sasso, Brancolino, Piazzo, Nogaredo, Aldeno). Le brevi lettere di risposta sono per lo più negative; dicono non trovarsi nel paese «musicanti, che desiderano avere la Patente per poter suonare ballo da soldo», salvo per Piazzo che segnala «Pietro Cumml deto Mai bel sonadore di Violino», e Nogaredo che dice la patente era richiesta da Benedetto Giordani e Giacomo Antonio Bettini. La risposta negativa di Aldeno che afferma di aver reso pubblico l'avviso, affisso al solito luogo, ammoniti gli osti, e «non essersi presentata persona alcuna, che intenda entro il suo distretto ottenere la necessaria patente per il suonare», è in contrasto con la lista presentata dall'Ufficio vicariale che fa un nome per Aldeno. Ma quella persona potrebbe essersi rivolta direttamente a quell'ufficio e non al comune.

Si riportano le due lettere degli uffici e la lista dei suonatori.

N. 2548 Politico.

Per parte del Regio Bavaro Giudizio distrettuale di Roveredo.

In adempimento di decreto del Regio Bavaro Commissariato generale del Paese come Curatella Provinciale delle Finanze del dì 29 dello scorso mese d'agosto ricevuto oggidì sarà portato a pubblica notizia, quanto siegue:

1) Chiunque vorrà suonare un Istrumento musicale in un luogo pubblico e per denaro, dovrà insinuarsi e riportare da questo Giudizio la corrispondente Patente entro il giorno 14 del corrente mese pagando oltre il bollo la Tassa della Patente con carantani 45.

2) Chiunque dopo il giorno 15 di questo mese ardirà suonare un Istrumento musicale in un luogo pubblico e per danaro senza essere munito della prescritta Patente, incorrerà mella penale di cinque fiorini dovuti al Regio Erario.

3) Le Patenti, che concederà questo Giudizio valeranno per il corso d'un anno, in fine del quale esser debbono rinnovate.

4) Ogni trimestre dee formarsi e mandarsi la lista dei Suonatori, che s'insinueranno, per conseguire una Patente.

5) Saranno avvertiti gli Osti, che permettendo eglino musica da ballo nelle loro osterie a Suonatori non patentati, soggiaceranno alla stessa multa di cinque fiorini.

L'Ufficio Vicariale di Nogaredo farà in guisa, che il tenore del presente Ordine sia stato dedotto a pubblica notizia, e che la lista dei Suonatori, che s'insinueranno giunga qui entro il 16 del corrente mese, giacché in difetto verrà spedito un apposito commesso a spese dello stesso Ufficio.

Roveredo 9 settembre 1808.

Marcobruni

All'Ufficio Vicariale di Nogaredo

Relazione ad N. 2548 Politico.

Regio bavaro Giudizio distrettuale.

In evasione dell'ordine distrettuale dei 9 fu fatta la dovuta insinuazione alle 13 comunità, ma avendo ricevuto il detto ordine solamente li 13 non fu possibile di avvisare tutte le Comunità affinché esse presentino la specifica dei suonatori per li 14 corrente, quantunque fu trattato tutto colla più possibile sollecitudine. Qui acchiuso viene la specifica dei suonatori, che entro il distretto di questa Giurisdizione ricercano la prescritta patente, e summamente si raccomanda.

Nogaredo li 18 settembre 808.

(firma illeggibile)

Tabella de Suonatori che si sono insinuati per ottenere la patente prescritta con ordine del Commissariato del paese dei 29 agosto.

Comunità	Nome	Annotazione
Nogaredo	Benedetto Giordani	—
detto	Giac. Ant. Bettini	—
Piazzo	Pietro Cumml detto Mai bel	—
Aldeno	Franc. Fasanelli	—

Formato li 18 settembre 808

(firma illeggibile)

RIASSUNTO - La Biblioteca civica di Rovereto possiede processi penali dei secoli XVI-XVIII svolti in Vallagarina (giurisdizione Lodron). Fra i processi 24 segnalano inchieste per feste da ballo, 12 riguardano canti, suoni e mascherate abusivi. Premessa una descrizione della procedura processuale si riporta quanto interessa l'attività e gli strumenti usati dai musicisti.

Indirizzo dell'autore:

dr. Clemente Lunelli - Piazza S. Maria Maggiore, 18 - I-38100 Trento
